



Quando si indicano genericamente “i militari”, si devono quindi intendere gli appartenenti alle Forze armate e ai Corpi armati, un dettaglio importante perché segna una netta differenziazione di impiego sia in periodo di pace (durante il quale sono comunque soggetti anche al codice militare di pace) che in caso di guerra (entrando in funzione il codice militare di guerra).

Come si vede, Carabinieri e Finanziari sono sia Forze di Polizia che Forze Armate: questo dettaglio ci fa capire come Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Corpo Forestale dello Stato siano Forze di polizia non militari (“civili”) a ordinamento speciale, ovvero, pur avendo una gerarchia e un proprio ordinamento di solito simili a quelli militari, rispondono alle sole leggi civili e non a quelle militari.

Così come non è corretto chiamare “militari” i poliziotti italiani, non è altrettanto corretto indicare genericamente come “Polizia” i corpi militari che svolgono funzioni di polizia.

Secondo il nostro diritto pubblico, il compito di polizia di sicurezza (in pratica la gestione e attuazione dei servizi di ordine pubblico durante le manifestazioni per impedire degenerazioni e garantire il loro pacifico svolgimento) è affidato in via primaria a tre delle cinque Forze di Polizia: Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza.

Le altre due Forze di Polizia hanno le stesse caratteristiche, ma compiti di supporto in caso di necessità e richiesta.

L'espressione “Forze dell'ordine”, dal punto di vista tecnico (ad esempio nella formazione dei Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica), dovrebbe essere rivolta solo a queste tre Forze di Polizia.

Più in generale, tuttavia, al di fuori di contesti tecnici, con l'espressione “Forze dell'ordine” si possono indicare tutti i corpi che, riconoscibili per un propria divisa, partecipano alle attività della polizia amministrativa e/o della polizia giudiziaria.

In pratica, si raccolgono sotto la figura generica di “Forze dell'ordine” i molti (troppi) corpi con funzio-

ni di polizia che sono presenti sul territorio, ciascuno dei quali, fatta eccezione per le Forze di polizia, ha limitazioni di funzioni per competenze o per territorio (ad esempio, gli operatori del Corpo di Polizia Provinciale, in alcune regioni indicata anche come Polizia locale, hanno competenza sul solo territorio provinciale di appartenenza, dove hanno la possibilità di svolgere attività di polizia giudiziaria limitatamente alle attribuzioni date alla Provincia – ittico-venatorie, ambientali, edilizie, stradali per le sole tratte provinciali, ecc. - e solo durante il loro orario di servizio; i vigili del fuoco hanno funzioni di polizia giudiziaria su alcune materie, quali, ad esempio, gli incendi o i disastri, ecc.).

La Guardia di Finanza è uno speciale Corpo di Polizia che dipende direttamente dal ministro dell'Economia e delle Finanze, è organizzato secondo un assetto militare e fa parte integrante delle Forze Armate dello Stato oltre che della Forza Pubblica. I compiti della Guardia di Finanza sono sanciti dalla legge di ordinamento del 23 aprile 1959, n. 189 e consistono nella prevenzione, ricerca e denuncia delle evasioni e delle violazioni finanziarie, nella vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico-economico e nella sorveglianza in mare per fini di polizia finanziaria. Inoltre, la Guardia di Finanza concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e la difesa politicomilitare delle frontiere. Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 ha previsto, in attuazione dei principi direttivi della legge n. 78/2000:

- la missione della Guardia di Finanza come **Forza di polizia a competenza generale su tutta la materia economica e finanziaria**;
  - l'estensione delle facoltà e dei poteri riconosciuti per legge ai militari del Corpo **in campo tributario a tutti i settori in cui si esplicano le proiezioni operative della polizia economica e finanziaria**;
  - l'affermazione del ruolo esclusivo della Guardia di Finanza quale **polizia economica e finanziaria in mare**;
  - la legittimazione del Corpo a promuovere e sviluppare, come autorità competente nazionale, **iniziative di cooperazione internazionale con gli organi collaterali esteri** ai fini del contrasto degli illeciti economici e finanziari, avvalendosi anche di dodici ufficiali da distaccare in qualità di esperti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
- Per lo svolgimento dei compiti assegnati sono attribuite ai militari del Corpo le qualifiche di:
- **Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria**;
  - **Ufficiali e agenti di polizia tributaria**;
  - **Agenti di pubblica sicurezza**.

**In riferimento agli anzidetti compiti Istituzionali del Corpo della Guardia di Finanza, annualmente il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana una Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione. Direttiva che individua le priorità politiche e gli obiettivi strategici che i Centri di Responsabilità Amministrativa di 1° livello, e quindi anche la Guardia di Finanza, debbono conseguire.**